



COMUNE DI VILLA D'ALMÉ

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Le libere forme associative definite **all'art.48** dello statuto comunale possono richiedere l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni previsto **dall'art.49** dello statuto osservando le modalità contenute nel presente regolamento.

Art 2

La richiesta di iscrizione all'albo comunale delle associazioni deve essere indirizzata al Sindaco e presentata all'ufficio protocollo in carta semplice. Essa deve contenere:

- lo statuto sociale o la dichiarazione delle finalità delle associazioni;
- eventuali riferimenti dell'associazione a livello zonale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale;
- l'attività svolta o prevista sul territorio comunale;
- il numero degli aderenti;
- il presidente o il responsabile;
- il recapito.

Entro 90 gg dalla presentazione della domanda, la documentazione verrà istruita dall'ufficio competente e trasmessa al Sindaco per i successivi provvedimenti.

Art.3

Il Sindaco, sulla base dell'istruttoria eseguita dall'ufficio competente e sentito il parere della commissione per le garanzie statutarie circa la rispondenza dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione all'albo delle associazioni, determina con proprio provvedimento le iscrizioni all'albo e comunica per iscritto, al presidente o al responsabile di ciascuna associazione, l'avvenuta iscrizione o i motivi che hanno determinato l'esclusione.

Art.4

Il Sindaco con apposito ordine del giorno comunica al Consiglio Comunale le iscrizioni all'albo per la presa d'atto.

Art. 5

Le associazioni iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, con le modalità previste dall'art.2, le variazioni delle finalità, del presidente o del responsabile dell'associazione, e del recapito.

Art.6

Il Sindaco con proprio provvedimento e con idonee modalità di informazione può richiedere alle associazioni iscritte all'albo, la ripresentazione della documentazione **o un aggiornamento della stessa** prevista all'art.2.

Art. 7

La non persistenza dei requisiti previsti **all'art.49** dello Statuto da parte di una associazione iscritta all'albo può essere segnalata **d'ufficio** o da chiunque abbia interesse con comunicazione scritta e documentata **indirizzata direttamente alla Commissione garanzie statutarie e, per conoscenza, al Sindaco**. Tale comunicazione è soggetta all'esame della Commissione stessa che esprime parere scritto.

In merito a tale parere si pronuncia il Consiglio Comunale che può deliberare la cancellazione dell'associazione dall'albo.

Nell'eventualità di uno scioglimento dell'Associazione o di cessazione della sua attività sul territorio comunale, il Presidente dell'associazione è tenuto a darne comunicazione scritta al Sindaco entro 30 gg.

Art.8

Unitamente all'albo delle associazioni è conservata, presso l'ufficio competente, copia della documentazione prevista all'art.2 ai fini della pubblica consultazione.
